

Roma, 9 giugno 2011

Prot. n. 2478/2011/F/

Spett.  
Ministero della Salute - Direttore Generale Sanità Animale e  
Farmaco Veterinario  
Dr.ssa Gaetana FERRI  
Via Giorgio Ribotta, 5

00144 – R O M A (RM)

Anticipata via e-mail: [sanita.animale@sanita.it](mailto:sanita.animale@sanita.it)  
[g.ferri@sanita.it](mailto:g.ferri@sanita.it)

**Oggetto: Codice allevamento - Quesito**

Gentilissima Dr.ssa Ferri,

la scrivente Federazione intende interessare la Sua Direzione per meglio riscontrare una richiesta di chiarimenti che ci è stata rivolta e segnala l'esigenza di ricevere un'informazione chiara e univoca sulla necessità di indicare o meno il "codice allevamento" sulle ricette in triplice copia per farmaci destinati a particolari fattispecie di allevamenti quali quelli in autoconsumo.

Nel richiedere delucidazioni in merito, si sottolinea che la descritta problematica si pone ogni qualvolta, a raffronto di particolari fattispecie di allevamenti, non sia stato attribuito, dalle ASL, un codice alfanumerico.

In argomento si rammenta che ai sensi dell'art. 14 (*Autocontrollo*), comma 1, del D. Lgs. n. 158/06 "*Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), se non già registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio*" e che - ai sensi dell' art. 1 (*Campo d'applicazione e definizioni*), comma 3, dello stesso Decreto Legislativo "*Si intende, inoltre per: a) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente; b) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda; c) animale: tutti gli animali delle specie disciplinate dai provvedimenti di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633; . . omissis*".

Da quanto anticipato sembrerebbe potersi desumere, guardando attentamente alle specie animali elencate dalle normative citate ma anche a quelle descritte in altra normativa,

che gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, i volatili da cortile, i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie, i ruminanti selvatici e le api rientrano nell'obbligo di registrazione presso i servizi veterinari delle ASL.

Per le tipologie di animali la cui registrazione dell'azienda di appartenenza rientra in BDN, la registrazione corrisponde sempre all'attribuzione del codice aziendale alfanumerico ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317.

Per altre tipologie di animali, tra cui le fattispecie dell'autoconsumo, rimarrebbe da chiarire se l'obbligo di registrazione di cui al D. Lgs. n. 158/06 equivale all'attribuzione di un codice aziendale quale quello previsto dal DPR n. 317/96.

In materia si richiama inoltre il dettato dell'art. 79 (*Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti*) del D. Lgs. 193/2006 che recita: "*1. Fatti salvi gli obblighi di registrazione da parte del veterinario, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le seguenti indicazioni: . . . omissis*" dalla cui lettura sembrerebbe potersi desumere che la norma non esonera alcun proprietario o responsabile di animali destinati alla produzione di alimenti dalla tenuta del registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti, neppure quelli che producono esclusivamente per autoconsumo.

Tutto ciò premesso siamo qui a formulare i seguenti quesiti:

- la dicitura di registrazione presso la ASL di un'azienda come previsto dal D. Lgs. n. 158/06 deve corrispondere sempre all'attribuzione del codice alfanumerico come previsto ai sensi del D.P.R. 30-4-1996 n. 317?

- Nel caso alla precedente domanda si sia data risposta negativa, con quali indicazioni sulla ricetta in merito all'identificazione dell'allevamento, sono da prescrivere i farmaci previsti prescrivibili con RNRT ad un allevamento per autoconsumo, o per altre fattispecie, per le quali non è prevista l'attribuzione di un codice alfanumerico?

- La mancata attribuzione, ad aziende registrate presso le ASL con codifiche diverse da quella del codice alfanumerico, esonera dalla tenuta del registro previsto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 158/06?

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, è gradita l'occasione per salutarLa cordialmente.

Il Presidente  
(Dott. Gaetano Penocchio)

